

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE ABRUZZESE BUDDHISTA BUDDHADHARMA" (A.A.B.B)**

## **Articolo 1 – Costituzione**

1.1 È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE ABRUZZESE BUDDHISTA BUDDHADHARMA – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "ASSOCIAZIONE ABRUZZESE BUDDHISTA BUDDHADHARMA – APS" ovvero ancora, e sempre in forma abbreviata, "AABB – APS", ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

1.2 L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" e/o dell'acronimo APS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **Articolo 2 – Sede**

2.1 L'Associazione ha sede in Pescara, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in via Tiburtina Valeria n. 330/1, Pescara, presso il "Centro Buddhista Lokanatha".

2.2 Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può decidere il trasferimento della sede. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2.3 Possono essere istituite sedi secondarie, o sezioni, mediante delibera assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 3 – Durata**

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

3.2 Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo qualora non sia più possibile perseguire gli scopi di cui all'articolo 4.

## **Articolo 4 – Scopi**

4.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopi di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'Associazione persegue le proprie finalità ed intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nel D. Lgs. 117/2017, nell' art. 5 comma 1, lettere: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

All'interno delle predette finalità, l'Associazione ha come scopo, esclusivamente religioso, quello di promuovere e organizzare attività funzionali alla pratica e allo studio degli Insegnamenti del Buddha, in specifico relative alla Tradizione Theravada della Foresta. Tali attività possono estendersi anche a un buddhismo "impegnato", a sostegno della società e dell'ambiente.

4.2 L'Associazione, inoltre, intende promuovere l'incontro con le altre tradizioni buddhiste riconosciute dall'Unione Buddhista Italiana, come pure l'incontro con altre esperienze religiose, coltivando il dialogo con e fra di esse.

4.3 I "Tre Rifugi", quale anelito spirituale, e i "Cinque Precetti", quale regola minima di condotta morale, che insieme definiscono un discepolo buddhista, uniti all'insegnamento fondamentale delle "Quattro Nobili Verità" sono il perno della pratica spirituale dell'Associazione e delle attività da essa promosse.

4.4 Le attività sono gratuite, con possibilità di libera offerta.

4.5 Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero, qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

4.6 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017, art. 6. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4.7 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

4.8 Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4.9 L'Associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

4.10 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4.11 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

4.12 L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

4.13 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superi l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

4.14 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 5 – Guida Spirituale**

5.1 La Guida Spirituale è riconosciuta nell'abate del Monastero Santacittarama, ovvero nel monaco "Anziano" che è alla guida del suddetto Monastero e che rappresenta in Italia la tradizione di riferimento, o da qualsiasi monaco anziano che venga esplicitamente indicato, in forma scritta, dalla comunità monastica. L'attuale abate è Ajahn Chandapalo.

5.2 La Guida Spirituale si attiene rigorosamente a quanto insegnato nella "Tradizione della Foresta Thailandese" del lignaggio dei monaci Ajahn Chah, di Wat Nong Bah Pong, Ubon Rajasthani, in Thailandia e Ajahn Sumedho, della Comunità Internazionale denominata "Forest Sangha".

5.3 Se la Guida Spirituale ritenesse che non sussistano più le condizioni, per lui e i monaci Anziani del Santacittarama, per svolgere adeguatamente il loro ruolo, nel caso in cui l'Associazione non fosse più in linea con gli scopi da loro auspicati, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei soci per un approfondito dibattito. Se si confermasse la divergenza di opinioni fra la Guida Spirituale e gli organi dell'Associazione, allora si dovrà procedere alla modifica dello Statuto per ciò che concerne la Guida Spirituale di riferimento e quant'altro necessario.

5.4 Se invece l'Associazione avesse dubbi sull'operato della Guida Spirituale, il Comitato Direttivo potrà rivolgersi a un altro dei monaci "Anziani" del Santacittarama, oppure a uno degli abati delle comunità menzionate precedentemente, affinché la questione sia valutata.

5.5 La Guida Spirituale affida al Consiglio Direttivo e all'Assemblea la gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo si incarica di mantenere aggiornata la Guida Spirituale sulla gestione dell'Associazione comunicando in anticipo l'ordine del giorno dell'Assemblea e, successivamente, le decisioni in essa prese. Il Consiglio Direttivo e i soci in generale sono tenuti a prendere in considerazione le indicazioni fornite dalla Guida Spirituale che è garante del rispetto dei principi buddhisti a cui si ispira l'Associazione. La Guida Spirituale può partecipare, se lo reputa opportuno, alle Assemblee.

## **Articolo 6 – I Soci, diritti e obblighi**

6.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni che facciano espressa domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione è accettata automaticamente alla presentazione, salva la possibilità del Consiglio Direttivo di rifiutarla a suo insindacabile giudizio. In questo ultimo caso il rifiuto sarà comunicato per iscritto al soggetto richiedente l'iscrizione entro 30 giorni dalla data della domanda.

6.2 I soci partecipano alla vita associativa liberamente. I soci concorrono allo sviluppo materiale, spirituale e morale dell'Associazione e della Comunità che in essa si riconosce, secondo le proprie inclinazioni, capacità e possibilità.

6.3 Tutti i soci possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

6.4 Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

6.5 Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

6.6 I soci hanno diritto a ricevere la tessera sociale e le comunicazioni ufficiali relative alla vita associativa.

6.7 I soci contribuiscono alle spese dell'Associazione corrispondendo una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea in sede di bilancio.

6.8 Ciascun socio ha diritto a partecipare all'Assemblea ed esprime un voto.

6.9 Ciascun socio ha diritto a frequentare i locali e le aree sociali, a fruire delle attività e a partecipare alle manifestazioni e agli incontri promossi dall'Associazione, nonché a candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti richiesti.

6.10 Ciascun socio ha l'obbligo di osservare il presente Statuto, le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, il Regolamento Interno se esistente, nonché le regole dettate dalle istituzioni e dalle Associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

6.11 Ciascun socio ha il dovere di tenere un comportamento etico rivolto al rispetto dei Cinque Precetti, quando frequenta i locali e le aree sociali e partecipa all'Assemblea e alle attività, manifestazioni e incontri promossi dall'Associazione.

6.12 La qualifica di socio si perde per dimissioni, per decesso, per comportamento non conforme alla buona condotta, così come previsto dal Regolamento Interno, se esistente, e per indegnità.

6.13 La morosità di tre mensilità determina la sospensione dello status di socio. La morosità può essere sanata e non impedisce al moroso di partecipare alle attività dell'Associazione, ad esclusione di quelle proprie dei soci.

6.14 Il comportamento non conforme alla buona condotta e l'indegnità sono dichiarati, previa consultazione della Guida Spirituale, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che a tal fine valuterà i fatti dopo aver sentito le ragioni del socio, al quale il Consiglio Direttivo assicurerà il diritto di contraddittorio.

6.15 Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne ricorra la necessità.

I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

6.16 La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

## **Articolo 7 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea (artt. 8-10); il Consiglio Direttivo (art. 11); il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (art. 12); il Collegio dei Sindaci (art. 16). Non costituisce organo sociale, ma affianca le attività dell'Associazione, la Guida Spirituale di cui al precedente art. 5.

## **Articolo 8 – L'Assemblea**

8.1 L'Assemblea è costituita dai tutti i soci. Ogni socio abilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro socio abilitato a partecipare all'Assemblea stessa. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente, anche in luogo diverso dalla sede associativa, mediante comunicazione scritta da recapitare per posta ordinaria, o raccomandata, o posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione informatizzata, almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione della riunione. In caso di urgenza, ma mai se l'ordine del giorno prevede la trattazione del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo, la comunicazione potrà essere recapitata almeno tre giorni prima della data prevista.

8.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dal vice Presidente, con l'ausilio del Segretario o, in caso di assenza, di un segretario scelto tra i soci presenti alla riunione. Le deliberazioni sono verbalizzate a cura del Segretario in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario, che ne cureranno la conservazione e ne assicureranno la consultazione da parte di tutti i soci.

8.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché quando ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero due Consiglieri. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda, convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza semplice.

## **Articolo 9 – L'Assemblea ordinaria**

9.1 L'Assemblea ordinaria elegge i 5 Consiglieri, e tra questi il Presidente, e prende i provvedimenti in ordine alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, il tutto secondo quanto stabilito ai sensi del presente Statuto.

9.2 L'Assemblea ordinaria delibera circa il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione sulle attività da svolgere, formulato dal Consiglio Direttivo.

9.3 L'Assemblea ordinaria delibera circa il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa della gestione, formulato dal Consiglio Direttivo.

9.4 L'Assemblea ordinaria delibera circa la destinazione dell'avanzo di gestione e circa le soluzioni in relazione al disavanzo di gestione.

9.5 L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

9.6 L'Assemblea ordinaria istituisce, eventualmente, il Collegio Sindacale e ne nomina il Presidente e gli altri componenti effettivi e supplenti.

9.7 L'Assemblea ordinaria delibera sul Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione e sulle sue eventuali implementazioni e modifiche predisposti dal Consiglio Direttivo.

9.8 L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza specifica dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Statuto.

## **Articolo 10 – L'Assemblea straordinaria**

10.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente, ogni qual volta ne ravveda la necessità, o ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero due Consiglieri.

10.2 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità di liquidazione, nonché sulla revoca dello scioglimento della stessa;
- c) relativamente ai provvedimenti di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 13.3;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza posto all'ordine del giorno.

## **Articolo 11 – Consiglio Direttivo**

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri scelti tra i soci. I consiglieri esercitano le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e permane in regime di proroga fintanto che non viene eletto il nuovo Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili più volte senza limitazione. Il Consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive cessa automaticamente dalla carica.

11.3 In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo coopta altro socio, secondo le disposizioni ai sensi del presente Statuto, che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile per deliberare in merito alla sostituzione. Il Consigliere eletto in sostituzione di altro cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente, se presente, o in caso contrario il vice Presidente, se presente, o in caso contrario il Consigliere più anziano di età convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, anche se nominati Presidente, vice Presidente, Segretario o Tesoriere.

11.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.

11.6 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare:

- a) redige il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione sulle attività da svolgere, da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea;
- b) redige il bilancio consuntivo annuale, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo, il tutto da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea;
- c) predispose il Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione e le implementazioni e modifiche che nel tempo si rendessero necessarie od opportune, da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea ordinaria;
- d) può delegare specifiche funzioni ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente tra loro, attribuendo loro i relativi poteri di firma.

## **Articolo 12 – Presidente, vice Presidente, Segretario e Tesoriere**

12.1 Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli ha il compito di:

- a) convocare, fissando il relativo ordine del giorno, e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) convocare, fissando il relativo ordine del giorno, e presiedere l'Assemblea;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità e di fronte ai terzi.

12.2 Il vice Presidente esercita le funzioni del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

12.3 Il Segretario custodisce gli atti e i verbali e li rende disponibili alla consultazione dei Soci, dei Consiglieri e delle Autorità. Redige il verbale dell'Assemblea e del Consiglio, aggiornando l'apposito registro. Aggiorna il Registro dei Soci e verifica le posizioni personali di ogni socio.

12.4 Il Tesoriere cura la contabilità interna ed ha la gestione della cassa. Il Presidente può a lui delegare la firma sociale per lo svolgimento di tutte o parte delle operazioni su conti correnti bancari o postali, conti di deposito, libretti di risparmio e simili.

## **Articolo 13 – Il Patrimonio sociale**

13.1 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) i beni mobili o immobili che l'Associazione potrà acquisire;
- b) gli eventuali fondi di riserva nascenti da eccedenze di bilancio.

13.2 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.3 In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, dedotte le passività e verificata la fattibilità di legge, sarà devoluto all'Associazione Santacittarama, Località Brulla snc, 02030 Poggio Nativo (RI), che gestisce il Monastero Santacittarama.

## **Articolo 14 – Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai versamenti volontari, dalle quote sociali da parte dei soci e da qualunque altro provento od oblazione a qualsiasi titolo corrisposto.

Le entrate sono costituite da:

- a) versamenti volontari;
- b) quote sociali;
- b) contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati, di persone fisiche, di associazioni;
- c) proventi di raccolte fondi, oblazioni, lasciti e donazioni qualsiasi titolo corrisposti all'Associazione;
- d) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (cfr. D. Leg. 117/2017, art 6).

## **Articolo 15 – Esercizio sociale e bilanci**

15.1 L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio o entro sei mesi, in caso di comprovata necessità, sottopone il bilancio consuntivo dell'esercizio all'esame dell'Assemblea, per le determinazioni del caso.

15.3 Il bilancio consuntivo è composto da una rendicontazione a carattere economico ed una a carattere finanziario e corredato da una relazione illustrativa della gestione. Qualora da esso risultino avanzi o disavanzi di gestione, il Consiglio Direttivo deve proporre all'Assemblea destinazioni o soluzioni in merito.

15.4 Non può darsi luogo a distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, e in ogni caso di patrimonio sociale, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

15.5 Il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo all'esame dell'Assemblea, per le determinazioni del caso. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione sulle attività da svolgere.

15.6 I bilanci, le relazioni e la proposta circa l'avanzo o il disavanzo di gestione devono rimanere depositate presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono la data fissata per la riunione assembleare, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

15.7 Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati, sul proprio sito internet, resoconti degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

## **Articolo 16 – Collegio Sindacale**

16.1 L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

16.2 L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.3 I componenti dell'organo di revisione possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.4 Il Collegio Sindacale redige una relazione al bilancio preventivo e una relazione al bilancio consuntivo e le sottopone all'Assemblea, in occasione dell'esame dei rispettivi bilanci.

## **Articolo 17 – Libri Sociali**

17.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, su espressa richiesta scritta al Presidente.

## **Articolo 18 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di associazioni.